In nomine patris et filij et spiritus sancti. Amen.

A honore laude e reuerentia del nostro signore yhesu xpisto e della sua madre madonna santa maria sempre uergine e de beati apostoli messer santo simone e messer santo taddeo nostri padroni e del beato messer santo domenico e di tutta la corte di paradiso. E ad honore e reuerentia della santa madre ecclesia e del venerabile padre e signore messer francesco pla gratia di dio vescouo di firenze.

Questi sono i capitoli e ordinamenti della venerabile compagnia e fraternita de disciplinati della misericordia del saluatore di nuouo riformati a mantenimento della detta compagnia. Nel MCCCLIIIJ del mese di luglio. In salute dell'anime degli huomini della. La quale compagnia ebbe incominciamento in kalendi di Gennaio MCCCXCIIJ Inditione sa. [illegible] appo luogo de frati predicatori di firenze nella capella de detti apostoli messer santo simone e taddeo edificata e fatta de danari degl'huomini di quella compagnia.

Che ufitiali abbia continuamente la detta compagnia. c° j.

A mantenimento della detta compagnia e fraternita e proueduto e ordinato che la detta compagnia abbia iiij° capitani e iiij° consiglieri e ij camarlinghi e iiij° proueditori j infermiere j uisitatore e correttore e capodieci quanti ne bisognano al numero degli huomini e j camarlingo alla limosina delle messe. Della chiamata de capitanj. c° ij.

go prima che glialtri. e procurino che dentro alluogo tutti
i frategli stieno divotamente in oratione et in divotione
et in silenzio alla messa e alla disciplina e che dentro alluo
go neuno parli sança licentia e ciascuna mattina pongano
uno segretamente sopral silentio il quale segretamente
rapporti salcuno rompesse silentio nella congregatione.
E quando bisognasse fare alcuna deliberatione e non vi fos
sono tutti i capitani. quelli che vi saranno possano overo
possa per quella mattina porre uno de fratelli in luogo di q
uello overo quelli capitani absenti. e simigliantemente
facciano di tutti glialtri uficiali che mancassono.

Dellufficio de proveditori. caplo. xx.

I proveditori siano tenuti e debbano confortare avisare
raccordare e sollicitare i capitani della detta compagnia
tutte e di tutte quelle cose che crederanno esse utili della
detta compagnia e se vedessono o sentissono commettere al
chuno difetto per alcuno degli uficiali della detta compag
nia secretamente riprendergli et amonirgli e se cio non
valesse. dinuntiargli a capitani overo al frate correttore
e visitatore della detta compagnia come alloro parra
che si convenga. E se alcuno de capitani fallasse con
tro a nostri capitoli di falli che fossono notabili. segreta
mente lo riprendano e amoniscano. e se cio non valesse.
silo dinungino al detto frate visitatore accio chello cor
regga e punisca secondo che dee servata la forma del ca
pitolo che di cio parla..

E sieno tenuti e debbano i detti proveditori conservare
e mantenere tutte le ragioni della detta compagnia e fra
ternita. e quando i capitani imporranno loro che cerchino
della vita e fama dalchuno il quale di nuovo volesse venire

proveditori

alla.

te e spiritualmente e sollicitati che elli si confessi tritamente e
generalmente e faccia o testamento o codicillo anzi che elli o
aggravi nella infermita. e sempre stea attento che se llon
fermo passasse di questa vita. che subito lo faccia assapere
a capitani .–

visitatore

Dell uficio del visitatore. capitolo xxvii.

Il visitatore e correttore sia tenuto e dellamonire co(n)forta
re e riprendere tutti quelli della compagnia in palese e i(n)
segreto come allui parra p(er) quel modo che credera essere
utile a salute dell anime de nostri fratelli e inducere cia
scuno ad bene op(er)are e quelli punire correggere e gasti
gare e punitioni e correttioni dare et imporre come di
sua volonta discretamente procedera e maximame(n)te
secondo la forma de nostri capitoli e piu e meno come allui
parra raguardato alla conditione della p(er)sona e la qua
lita del fatto. si veramente che nelle gravi punitioni deb
ba avere deliberatione co p(ro)veditori della detta co(m)pag(ni)a.
E al detto visitatore ciascuno della compagnia debba u
bidire e revenire come a padre spirituale in tutte cose .–

camarlingo alle messe

Dell uficio del camarlingo della limosina delle messe. c(apitol)o xxviii.

Il camarlingo delle messe debbia avere scritti tutti gli
huomini della compagnia e da lloro riscuotere danari
xx. il mese da ciascuno. E chi no(n) pagasse debba lo dire a
capitani e a proveditori e fare loro chiarire s egli e soffice(n)
te a potere pagare. e se par loro povero da no(n) poter paga
re. abbia llo come se pagato avesse. E tutti i danari che
riscotera tenga nella cassa a cio diputata con due chia
vi l una delle quali tenga l uno de proveditori. e l altro
ne che in quella cassa no gli possa tenere. e in fine di cia
scuno mese dea a proveditori livre. vi. e piu e meno se
condo che parra a detti proveditori con luj insieme ave(n)

bona defendere et dispensare. vigore eorum officii auctoritatis
potestatis et balie eis concesse et attribute per quecumque
statuta ordinamenta et reformationes civitatis Florentie
permisso facto et celebrato. Infrascriptas sotietates et ca-
pitula. premisso ad fabas nigras et albas obtento
partito secundum ordinamenta civitatis predicte et omni modo via iure
quo et quibus magis et melius sciverunt valuerunt
potuerunt. omnes et singulas infrascriptas sotietates
approbaverunt acceptaverunt et confirmaverunt et
pro approbatis acceptatis et confirmatis per ipsos dominos
esse et teneri voluerunt et mandaverunt.

Quarum quidem sotietatum sic ut premittitur approbatarum
acceptatarum et confirmatarum denominationes et de quibus sta-
tutis nomina sunt. hec videlicet.

Sotietas et

Sotietas ... Simonis et Taddei qui vocatur
del pellegrino de ...

Sotietas et

Ego Filippus olim Ser Christofani Leonardi civis et notarius
florentinus et nunc pro dominis notariis florentinis scriba dictorum dominorum
predicta omnia mandato eorum subscripsi. et ideo me ad
fidem meo solito signo subscripsi